

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che l'avviso di pignoramento è stato notificato anche ai comproprietari ai sensi degli artt.599 secondo comma c.p.c. e 180 disp.att.;

rilevato che il decreto di fissazione dell'odierna udienza è stato notificato ai sensi degli artt.569 comma 1° c.p.c. al creditore pignorante, al debitore, ai creditori intervenuti, ai creditori iscritti non intervenuti nonché, ai sensi dell'art.180 disp.att. c.p.c., ai comproprietari;

rilevato che non può procedersi alla separazione in natura della porzione spettante al debitore come previsto dall'art.600 c.p.c., e ciò sia perché né il creditore pignorante né i comproprietari hanno proposto istanza al riguardo, sia perché essa non sarebbe comunque possibile, considerata la conformazione e la natura del bene;

rilevato che nessuno dei comproprietari ha manifestato la volontà di acquistare la quota pignorata e ritenuto che per le caratteristiche del bene non è probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa;

visto l'art. 600 c.p.c. dispone che si proceda alla divisione ai sensi dell'art. 600 secondo comma c.p.c.;

visto l'art. 181 disp. att. c.p.c. e rilevato che non sono presenti tutti gli interessati,

Sospende / sospende parzialmente la procedura esecutiva.

rimette le parti innanzi a sé per l'istruzione del giudizio di divisione e fissa l'udienza del _____ per la comparizione delle parti concedendo termine fino a 60 giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica della presente ordinanza e termine successivo di 10 giorni dalla notifica per l'iscrizione della causa a ruolo. Dispone altresì che si notifichi unitamente alla presente ordinanza l'atto introduttivo del giudizio di divisione contenente l'indicazione esatta del compendio da dividere, l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata e a comparire con l'avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Invita le parti a depositare, all'atto della costituzione o comunque all'udienza ex art.180 c.p.c. nel giudizio di divisione, copia della relazione di stima eventualmente redatta nel presente procedimento.

Invita altresì le parti a trascrivere la domanda giudiziale di divisione e a produrre, nell'istaurando giudizio, visura aggiornata sullo stato delle trascrizioni e iscrizioni relative alle quote non pignorate, anche ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di eventuali creditori del comproprietario.

Avvisa le parti che in caso di mancata instaurazione di quel giudizio nel termine indicato la presente procedura sarà dichiarata estinta.

Il Giudice